

## Riassunto delle direttive di Bio Suisse

Promemoria per produttori all'estero (versione 01/2017)

Il presente riassunto delle direttive Bio Suisse offre ai produttori all'estero una panoramica dei requisiti necessari per la certificazione secondo le direttive Bio Suisse. Il presupposto di base per la certificazione secondo le direttive Bio Suisse di un'azienda è la certificazione secondo il Regolamento UE 834/2007 o un regolamento equivalente. Se l'azienda è già certificata secondo le direttive Bio Suisse vanno osservate in particolare le condizioni specifiche per l'azienda inviate assieme al certificato Bio Suisse.

### 1. Globalità aziendale

L'intera azienda agricola deve essere gestita in regime biologico.

Le aziende agricole con allevamento di animali convenzionale o con particelle gestite in regime non biologico non possono essere certificate secondo le direttive Bio Suisse. Fa stato la definizione di azienda di Bio Suisse:

- Unità di terreno, edifici, inventario e manodopera con un centro aziendale
- Flusso delle merci indipendente e separato e un'immagine propria e inconfondibile verso l'esterno.
- Il capoazienda non può essere responsabile per un'altra azienda convenzionale o parte di un'azienda gestita in regime convenzionale.

### 2. Durata della conversione

La conversione dura almeno 2 anni civili. Una durata più breve del periodo di conversione sulla scorta di una precedente coltivazione conforme non è possibile.

### 3. Concimazione

Vanno rispettati i seguenti limiti di concimazione per ettaro e anno:

	kg N <sub>tot</sub> /ha	kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /ha
foraggicoltura e orticoltura in campo aperto	225	80
campicoltura (piante sarchiate e cereali)	180	60
viticoltura, frutta, bacche, ecc.	100	30

Per colture speciali si applicano altri limiti.

È vietato l'impiego di torba per migliorare il suolo, concimi potassici altamente concentrati contenenti cloro (p. es. cloruro di potassio) e chelati chimici di sintesi (p. es. EDTA).

Per i concimi di potassio minerale (da 150 kg /ettaro/anno) e per i concimi oligodinamici va prodotta la prova che ne attesti la necessità.

### 4. Superfici per la promozione della biodiversità

Le superfici per la promozione della biodiversità dell'azienda devono rappresentare almeno il 7 per cento della superficie agricola utile totale. Sono esempi di superfici computabili: prati permanenti e pascoli non concimati e ricchi di specie / maggesi fioriti (durata minima 18 mesi) / alberi da frutta ad alto fusto e alberi indigeni isolati (1 ara per albero) / siepi, boschetti campestri e rive boscate / fossati umidi, pozzi, stagni, terreni paludosi / superfici ruderali, mucchi di pietre, muri a secco / sentieri naturali (inerbiti per almeno un terzo).

### 5. Materiale di moltiplicazione (semente, materiale vegetativo di moltiplicazione) e piantine

- Può essere impiegato materiale di moltiplicazione non biologico non trattato unicamente se l'organismo di controllo fornisce la prova (rapporto di controllo o conferma scritta) che non è ottenibile materiale di biologico (eccezione: cereali vedi sotto).
- L'impiego di materiale di moltiplicazione trattato è vietato.

- Nella coltivazione di cereali (frumento, spelta, spelta minore, farro, kamut, grano duro, orzo, avena, segale, triticale, riso e miglio) dal 1° gennaio 2009 è permesso unicamente l'impiego di semente biologica.
- L'impiego di semente ibrida nella coltivazione di cereali (eccetto il granoturco) non è ammesso.
- Per colture coltivate nel Paese anche in qualità OGM, va impiegato materiale di moltiplicazione biologico certificato.
- Le piantine e il materiale vegetativo di moltiplicazione di colture annuali devono essere biologiche certificate. Il substrato impiegato non deve contenere più del 70% di torba.
- Per la moltiplicazione vegetativa di fragole deve aver luogo in regime biologico certificato almeno la coltivazione delle piantine. Gli stoloni di piante madri convenzionali per la coltivazione di piantine bio sono tollerati fino al 31.12.2017.

## **6. Prodotti fitosanitari**

- Sono vietati: piretroidi sintetici (anche nelle trappole) / erbicidi biologici / regolatori della crescita
- L'impiego di preparati a base di rame è limitato (rame puro per ettaro e anno): verdura, patate, vino, luppolo e frutta a nocciolo 4 kg / bacche 2 kg / frutta a granella 1.5 kg.
- L'impiego di preparati a base di zolfo e di rame nella coltivazione di cereali, leguminose e sementi oleose non è ammesso.
- L'impiego di ethephon e di carburo di calcio per l'induzione della fioritura dell'ananas è vietato.

## **7. Protezione del suolo**

- L'avvicendamento deve presentare almeno il 20% di colture rigeneranti il suolo (p. es. leguminose da granella, sovescio, prato artificiale, ecc.)
- All'infuori del periodo vegetativo almeno il 50% della superficie coltivata deve essere ricoperta con piante.
- Per le colture annuali occorre rispettare un periodo di riposo colturale di almeno 12 mesi tra due colture principali della stessa specie (eccezione: riso e verdura).
- Le superfici a rischio di erosione non possono essere coltivate se non sono adottate misure per impedire l'erosione.

## **8. Gestione delle acque nelle regioni con scarse risorse idriche**

- Le acque reflue o di infiltrazione non devono compromettere la qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali.
- L'acqua d'irrigazione non deve pregiudicare la qualità del raccolto.
- L'irrigazione non deve pregiudicare a lungo termine la fertilità del suolo.
- Le aziende situate in regioni con scarse risorse idriche devono soddisfare requisiti supplementari, p. es. allestire un piano di utilizzazione che va regolarmente aggiornato.

## **9. Inerbimento in viticoltura e nelle colture arboree**

Le colture viticole ed arboree devono essere inerbite tutto l'anno. Nelle regioni con scarse risorse idriche l'inerbimento può essere limitato a almeno 4 mesi. Se la vegetazione spontanea è insufficiente occorre seminare un sovescio.

## **10. Dissodamento e debbio**

Non sono ammessi il dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione (High Conservation Value Areas) o la debbiatura di superfici (pirodiserbo prima e dopo il raccolto).

## **11. Allevamento di animali**

Per la certificazione di prodotti vegetali le aziende nell'UE devono rispettare le direttive per l'allevamento di animali del Regolamento UE 834/2007. In tutti altri Paesi devono essere adempiuti gli standard minimi di Bio Suisse riguardo all'allevamento per le aziende all'infuori dell'Europa.

Per la certificazione di prodotti di origine animale l'allevamento di animali dell'azienda produttrice deve rispettare le direttive Bio Suisse (fanno eccezione i gamberetti e i molluschi).

## **12. Produzione parallela**

In caso di produzione parallela su superfici bio e in conversione, la separazione e la rintracciabilità deve essere documentata dal campo fino alla vendita e confermata dall'ente di controllo.

### **13. Responsabilità sociale**

La Responsabilità sociale ancorata nelle direttive Bio Suisse deve essere rispettata (cfr. Direttive Bio Suisse V, cap. 1.3)

### **14. Commercio e trasformazione**

Il magazzinaggio e la trasformazione tanto come tutte le attività di commercio devono corrispondere alle direttive Bio Suisse.

### **15. Divieto di volo**

Bio Suisse riconosce solo i prodotti che sono stati trasportati via terra o via mare.

### **16. Dichiarazione**

La certificazione Bio Suisse non autorizza a contrassegnare i prodotti con il marchio registrato «Gemma». A ciò è autorizzato esclusivamente l'importatore svizzero con un contratto di licenza valido con Bio Suisse.

Sui contenitori, sui bollettini di consegna, sulle fatture, ecc. dei prodotti di aziende certificate Bio Suisse deve figurare l'indicazione o il logo «**BIO**SUISSE ORGANIC». Per i prodotti in conversione si deve usare la designazione «**BIO**SUISSE ORGANIC in conversion».



**In caso di dubbio, non è vincolante il presente riassunto bensì la versione integrale delle Direttive Bio Suisse.**